



*Ministero*

*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

*Direzione Generale per la Sicurezza Stradale*  
Divisione 2

Via G. Caracci, 36 - 00157 Roma

Roma,

Prot.

Allegati

Alla soc. Eltraff srl  
Via T. Tasso, 46  
**20863 CONCOREZZO**  
(MB)

(rif. n. 3768/17 AV/rm del 25.10.2017)

**OGGETTO:** Chiarimenti.

Con riferimento alla richiesta avanzata con la nota a margine, si richiama preliminarmente il paragrafo 3.1 del D.M. 282/2017 :” Per i dispositivi che rilevano la velocità istantanea le verifiche di taratura devono essere eseguite su un campione di rilevamenti uniformemente distribuiti da 30 Km/h a 230 Km/h (oppure nel campo di misura o di utilizzo del dispositivo in verifica), utilizzando.....omissis”.

Il campo di velocità per eseguire le verifiche di taratura dei dispositivi che rilevano la velocità istantanea è quindi generalmente compreso tra i 30 e i 230 Km/h, quale che sia il tipo di taratura (in fase di approvazione, in fase di verifica iniziale, o in fase di verifica periodica), a prescindere dal tipo di strada. Fanno eccezione le tarature periodiche per dispositivi inamovibili o fissi (punto 3.3 dello stesso decreto) per i quali le velocità dei veicoli devono essere distribuite tra quelle permesse (possibili) nella tratta dove è installato il dispositivo (con un numero di rilevamenti compresi tra 100 e 200); o eventuali tarature (anche iniziali) per specifici dispositivi per i quali si dimostri che non sono applicabili le disposizioni del DM 282 (capo 6 dell'allegato al decreto) per le quali possono essere proposte modalità diverse di eseguire la taratura da parte del soggetto intestatario dell'approvazione del dispositivo, da sottoporre all'attenzione del ministero e ad ACCREDIA per la loro eventuale approvazione.

Riguardo alle tarature periodiche dei dispositivi che rilevano la velocità istantanea occorre tenere conto anche delle specifiche ipotesi richiamate al punto 3.1 relativamente: “al campo di misura e di utilizzo del dispositivo”.

Il campo di misura è, se previsto, un limite originario del dispositivo; il campo di utilizzo può essere invece condizionato dall'ambito territoriale in cui opera l'organo di polizia stradale che impiega il rilevatore di velocità, oppure una scelta operativa dello stesso organo.

Si pensi al caso di territori di competenza dell'organo di polizia stradale all'interno dei quali non sono presenti strade extraurbane principali o autostrade, oppure ad una attività svolta solo in ambito urbano.

Nei due casi accennati i limiti massimi di velocità generalizzati vigenti sono rispettivamente di 90 km/h in ambito extraurbano, e di 50 e 70 km/h, secondo le strade, in ambito urbano.

In tali circostanze le verifiche periodiche possono essere eseguite in un intervallo di velocità dove il limite massimo superiore sia almeno pari al limite massimo di velocità relativo alle strade sottoposte a controllo aumentato di 70 km/h.

Quanto sopra in ragione del fatto che l'attuale formulazione dell'art.142 del CdS prevede che il massimo superamento perseguibile è di 60km/h oltre il limite consentito.

Nel corso delle attività di controllo da parte degli organi di polizia stradale eventuali rilevamenti di velocità superiori a quella massima verificata in fase di taratura periodica, potranno essere comunque ritenuti validi in quanto l'eccesso sarebbe superiore al limite massimo dei 60 km/h previsti dall'art.142, c 9-bis, e sanzionato alla stessa maniera.

L'aumento di 70 km/h prima citato tiene conto anche del fatto che al valore della velocità rilevata, in fase di accertamento di violazioni, deve essere applicata una riduzione del 5% con un minimo di 5km/h.

Sarà cura dell'organo di polizia stradale che utilizza il dispositivo di indicare, al laboratorio prescelto per la taratura, il limite massimo di velocità da verificare, nel caso intenda avvalersi della prerogativa appena descritta.

Resta inteso che nel periodo di validità della taratura l'uso del dispositivo dovrà essere coerente con le condizioni di impiego che hanno dato luogo alla verifica secondo quanto sopra esposto.

IL DIRIGENTE TECNICO  
(Dott. Ing. Francesco Mazziotta)

